

Civile Ord. Sez. 1 Num. 5115 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: NAZZICONE LOREDANA
Data pubblicazione: 05/03/2018

sul ricorso 7717/2014 proposto da:

C.U.C.!

Deutsche Bank S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Circonvallazione Trionfale n. 34, presso lo studio dell'avvocato De Luca Musella Stefano, rappresentata e difesa dall'avvocato Cadeddu Gianfranco, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Sansone Giuseppe, Sansone Angelo, Sansone Silvio, elettivamente domiciliati in Roma, Via C. Monteverdi n. 16, presso lo studio dell'avvocato

1

ORD
1198
2017

L

Ruggieri Gianfranco, rappresentati e difesi dall'avvocato De Nicoellis Paola,
giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 269/2013 della CORTE D'APPELLO di SALERNO,
depositata il 19/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/11/2017 dal cons. NAZZICONE LOREDANA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Salerno con sentenza del 19 novembre 2013, in
parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la Deutsche
Bank s.p.a. alla restituzione in favore dei correntisti della somma di €
67.165,22, addebitata sul conto, oltre interessi legali dal 3 settembre 1993
ed al maggior danno, confermando per il resto la decisione impugnata.

La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che: *a)* è
incontestata tra le parti la conclusione di un contratto di conto corrente; *b)*
il cliente Angelo Sansone ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sia sugli
assegni pagati dalla banca, sia sulla richiesta di rilascio del relativo *carnet*,
né la banca ne ha chiesto la verifica; *c)* l'assegno falsamente
sottoscritto non crea nessuna obbligazione cartolare o delega di pagamento
in capo alla banca trattaria, che dunque nella specie non avrebbe dovuto
pagare gli assegni; *d)* vi fu inadempimento della banca nel verificare la
corrispondenza della firma apposta sulla richiesta del *carnet* degli assegni,
avendo il funzionario dichiarato di non avere neppure chiesto il documento
di riconoscimento al richiedente; *e)* fondato invece l'appello in ordine alla
rivalutazione, che non può concedersi automaticamente sui debiti di valuta.

Avverso questa sentenza propone ricorso la Deutsche Bank s.p.a.,
affidato ad un motivo; essa ha, altresì, depositato la memoria.

Resistono gli intimati con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - L'unico motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.
2697, 2712, 2719 cod. civ., 116, 214, 125, 216 cod. proc. civ., per avere la





corte territoriale ritenuto disconosciute le sottoscrizioni sugli assegni e sulla richiesta di *carnet*, nonché omessa l'istanza di verifica da parte della banca: mentre, invece, all'udienza del 12 novembre 1997 il difensore di controparte si era meramente "riservato" di formalizzare il disconoscimento delle sottoscrizioni all'esito della produzione degli originali, in seguito ordinata dal giudice, e, tuttavia, mai prodotti, in quanto oggetto di sequestro penale; inoltre, in primo grado era costituito solo Giuseppe Sansone, sia pure anche quale rappresentante dei germani, mentre la firma disconosciuta apparteneva ad Angelo Sansone, il solo dunque a poter operare il disconoscimento.

2. – Il motivo non merita accoglimento, in quanto non considera la natura del giudizio in questione, né coglie la *ratio decidendi* della decisione impugnata.

Si verte, nella specie, in un giudizio in cui gli attori hanno dedotto, nell'atto introduttivo, la consegna del *carnet* di assegni a persona non legittimata e l'emissione degli assegni a firma apocrifa, con addebito corrispondente non dovuto sul conto corrente degli attori medesimi.

Si tratta, pertanto, di un giudizio di disconoscimento delle sottoscrizioni predette in via principale, onde l'assunto ben poteva essere dimostrato con ogni mezzo.

Invero, questa Corte ha già affermato il principio, secondo cui la parte che sostenga la non autenticità della propria apparente sottoscrizione di scrittura privata, che non sia stata riconosciuta e che non debba ritenersi legalmente riconosciuta, può assumere l'iniziativa del processo, per sentire accertare, secondo le ordinarie regole probatorie, la non autenticità di detta sottoscrizione, nonché per sentir accogliere tutte quelle domande che postulino tale accertamento (cfr. Cass. 23 luglio 2014, n. 16777; 18 gennaio 2008, n. 974).

Ed è proprio ciò che la corte del merito ha ritenuto, giudicando provato, con giudizio di fatto in questa sede insindacabile, che quelle sottoscrizioni non fossero riferibili ai correntisti, e che, inoltre, la banca rimase inadempiente ai propri obblighi di diligenza, non identificando la persona cui

hi

il *carnet* di assegni fu consegnato, né rilevando la palese apocriefa della firma apposta sui titoli.

3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-*quater* (inserito dalla legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-*bis*.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 5.200,00 complessivi, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% ed agli accessori, come per legge.

Dichiara che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-*quater*, inserito dalla legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-*bis*.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 novembre 2017.